INTERVENTI URGENTI NEI SETTORI AGRICOLI

Art. 1

Proroga del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura

Il termine di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 493, relativo alla durata del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive integrazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2002.

Versione in vigore dal 7 dicembre 1995, non più in vigore dal 5 febbraio 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi urgenti nei settori agricoli
Estremi	Decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 518
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-urgenti-nei-settori-agricoli-1995/art-1-proroga-del-fondo-per-lo-sviluppo-della-meccanizzazione-in-agricoltura/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it